**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

1

**Regolamento per l’Ufficio del Difensore Civico**

Approvato con deliberazione di Consiglio Metropolitano n.145 del 30 luglio 2018

# CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

## Art 1. Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi delle leggi vigenti e dell'articolo 47 dello Statuto della Città metropolitana di Napoli, disciplina l'ufficio del Difensore civico.

2. È istituito presso la Città metropolitana di Napoli l’ufficio del Difensore civico con il compito di

garante dell'imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, anche in relazione ai suoi

organismi dipendenti o che risultino concessionari di pubblici servizi o che esercitino a qualunque titolo funzioni pubbliche di competenza della Città metropolitana di Napoli. Il Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di qualsiasi soggetto individuale o collettivo, residente nell'area metropolitana, interessato da provvedimenti della Città metropolitana.

3. L'ufficio del Difensore civico è affidato a un cittadino, eletto secondo le norme del presente regolamento, che organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica per

realizzare le finalità di interesse pubblico indicate dalla legge.

4. Il Difensore Civico non è sottoposto a alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Città metropolitana ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle vigenti norme.

5. Al Difensore civico possono essere attribuite, mediante convenzione, le funzioni di Difensore civico dei comuni della Città metropolitana, assumendo la denominazione di “*Difensore civico territoriale*”, competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica

amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i

ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

## Art 2. Ambiti di competenza - Esclusioni

1. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie, comunque promosse o insorte, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

2. Non rientrano nelle competenze del difensore civico le materie riservate dalle disposizioni vigenti alla contrattazione sindacale.

3. Il Difensore civico sospende ogni intervento sui fatti ove sia intervenuta l’autorità giudiziaria.

4. Qualora l'oggetto dell'istanza rientri nella competenza di altri enti, il Difensore civico ne informa il richiedente.

## Art 3. Durata della carica

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e non oltre la durata del Consiglio metropolitano, può essere rieletto una sola volta.

2. Il difensore civico, nelle more della nomina del nuovo difensore civico, continua ad esercitare le funzioni, nei limiti delle previsioni della Legge 15 luglio 1994, n. 444.

# CAPO II. NOMINA, REVOCA E DECADENZA DEL DIFENSORE CIVICO

## Art 4. Requisiti per l'elezione del difensore civico

1. Il Difensore civico è scelto tra cittadini con formazione giuridico-amministrativa, comprovata dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, che dia la massima garanzia di indipendenza e competenza.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso di laurea ante decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.509 o laurea magistrale o specialistica, in materie giuridico – amministrative ed equipollenti, deve

avere compiuto il quarantesimo anno di età e deve essere residente in uno dei comuni della Città

Metropolitana di Napoli.

3. Il Difensore civico deve, altresì, essere in possesso di comprovata competenza nel campo del concreto funzionamento della pubblica amministrazione, garantita da adeguata esperienza lavorativa

nell’ambito della P.A. o nei rapporti professionali con la P.A.”.

## Art 5. Ineleggibilità e incompatibilità

1. Il Difensore civico deve possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale e metropolitano.

2. L'istituto del Difensore civico è incompatibile, ed è motivo di decadenza, con:

a) una carica pubblica elettiva;

b) chi ha ricoperto la carica di Sindaco, Consigliere o Assessore comunale o consigliere metropolitano nei cinque anni precedenti;

c) chi, candidato alle ultime elezioni dei Consigli Comunali e del Consiglio Metropolitano, non sia risultato eletto;

d) eventuali candidature alla carica di membro del parlamento, di consigliere regionale,

metropolitano, provinciale e comunale, nonché membro di consiglio di amministrazione di comunità montane o di direttore di aziende sanitarie locali;

e) chi ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti la qualifica di amministratore o dirigente di enti, istituti, unioni di Comuni, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché enti o

imprese che abbiano rapporti contrattuali con la Città metropolitana e, comunque, ricevano da essa, e a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

f) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché' di qualsiasi attività

professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con la Città metropolitana;

g) cariche, anche locali, all'interno di partiti politici, a movimenti politici organizzati, organizzazioni sindacali e con ogni carica pubblica;

h) l'essere magistrato in servizio;

i) l'essere dipendente della Città metropolitana di Napoli o società, consorzi e istituzioni o aziende in cui essa è parte;

j) l’essere ministro di culto.

## Art 6. Avviso pubblico per la nomina del Difensore civico

1. Il dirigente della struttura Supporto Organi Istituzionali, responsabile del procedimento, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato o, nel caso di cessazione dalla carica per causa diversa dal termine naturale del mandato, entro un mese dalla vacanza della carica di Difensore, predispone apposito avviso pubblico con cui, nel termine perentorio di trenta (30) giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio *on line* dell’Ente, viene richiesta la presentazione delle candidature alla carica di Difensore civico.

2. Il termine entro il quale devono essere prodotte apposite istanze, unitamente ai requisiti richiesti dal presente regolamento, dovrà essere adeguatamente pubblicizzato attraverso il sito web dell’Ente, sul BURC, su un (1) organo di stampa scelto tra quelli a maggiore diffusione sul territorio regionale e mediante affissione di avviso pubblico agli Albi pretori dei comuni della Città Metropolitana di Napoli e dei Comuni ricompresi nel territorio metropolitano.

3. Le istanze dovranno essere prodotte in carta semplice, su apposito modello predisposto dall’Ente

contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, attestanti il possesso dei requisiti richiesti, e corredate dal curriculum vitae.

## Art 7. Commissione per l’istruttoria

1. L’istruttoria sulle istanze presentate sarà effettuata da una apposita commissione, composta dal dirigente della struttura competente, di cui al precedente art. 6, che la presiede e da n. 2 funzionari della stessa struttura, di cui uno assume anche le funzioni di segretario.

2. La lista dei candidati va redatta sulla base delle candidature pervenute in tempo utile e del possesso dei requisiti richiesti nel bando ed è trasmessa, a corredo della proposta di deliberazione, unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL, al Sindaco – Presidente del Consiglio Metropolitano e al Segretario generale per gli adempimenti di competenza.

## Art 8. Nomina

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio metropolitano con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio.

2. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede a una seconda votazione, con le medesime modalità.

3. Qualora la maggioranza di cui al precedente comma non venga raggiunta, nella successiva sessione verrà eletto il candidato che avrà ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il difensore civico entra in carica nei trenta (30) giorni successivi alla nomina, previa verifica dei

requisiti di legge.

## Art 9. Cessazione dalla carica

1. Il difensore civico cessa dalla carica, oltre che per il compimento del periodo di durata previsto dallo statuto:

a) per revoca, verificandosi le condizioni di cui all’articolo 10;

b) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui all’articolo 11;

c) per dimissioni, immediatamente efficaci, presentate dall'interessato al protocollo generale

dell’Ente e delle quali il Consiglio metropolitano prende atto nella prima seduta utile

## Art 10. Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per motivi connessi con il mancato esercizio delle sue funzioni ovvero straripamento nell'esercizio delle stesse o per documentata inefficienza.

2. La revoca è proposta, con mozione motivata, da un numero di Consiglieri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

3. La mozione va notificata al Difensore civico che entro 10 giorni presenta al Consiglio metropolitano

le eventuali controdeduzioni. La mozione, unitamente alle controdeduzioni presentate dal Difensore Civico, è inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, ed è approvata con le maggioranze previste all’art. 8, comma 3 del presente Regolamento.

## Art 11. Decadenza

1. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, di cui all’art. 5 del presente regolamento, comporta la

dichiarazione di decadenza dall'ufficio.

2. Il difensore civico può essere dichiarato decaduto per la sopravvenuta incompatibilità o per una delle cause previste dalla legge per i consiglieri comunali e metropolitani, se non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione della incompatibilità.

3. Il Consiglio metropolitano pronuncia la decadenza del difensore civico, approvandolo con le

maggioranze previste all’art. 8, comma 3 del presente Regolamento.

## CAPO III. ATTIVITÀ E RAPPORTI CON L’ENTE

## Art 12. Funzioni

1. Il Difensore civico, su istanza degli interessati o di propria iniziativa, interviene per la tutela non giurisdizionale dei cittadini, le cui situazioni giuridiche soggettive siano lese da irregolarità, negligenze, abusi o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti dell’Amministrazione o di suoi organismi dipendenti o che risultino concessionari di pubblici servizi o che esercitino, a qualunque titolo, funzioni pubbliche di competenza della Città metropolitana di Napoli.

2. Il Difensore Civico segnala tali disfunzioni ai competenti organi della Città metropolitana, suggerendo ogni mezzo e rimedio che ritenga opportuno attuare. Il Difensore civico non esercita

alcun potere di sostituzione, di annullamento, di riforma nei confronti degli atti e delle attività che

spettano agli organi e agli uffici dell’Ente.

3. Il servizio del Difensore Civico è gratuito per i cittadini.

## Art 13. Diritto d’accesso

1. Il difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni, su istanza di terzi o d’ufficio, ha diritto:

- di accedere agli uffici della Città Metropolitana e degli organismi dipendenti dall’Ente;

- di chiedere verbalmente o per iscritto notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

- di consultare atti e/o documenti relativi al suo intervento;

- di acquisire le informazioni disponibili sulle procedure, sugli atti e documenti;

- di ottenere copia di tutto quanto ritenuto utile e necessario all'espletamento delle sue funzioni. Non può essergli opposto il segreto di ufficio, ad eccezione dei casi previsti dalla legge o in materia di indagini da parte della magistratura competente.

2. Le notizie, gli atti e le informazioni devono essere fornite al Difensore civico entro il termine

massimo di dieci (10) giorni lavorativi e, comunque, nei termini previsti dal regolamento di accesso.

3. Il rilascio di eventuali copie di atti o documenti avviene senza alcuna spesa ed in carta libera e sempre nei termini di cui al precedente comma.

4. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza anche dopo la cessazione della carica.

## Art 14. Provvedimenti

1. Qualora il difensore civico rilevi ostacoli ingiustificati, ritardi nella comunicazione delle informazioni e degli atti richiesti, rifiuto dei dipendenti a collaborare all'esercizio delle funzioni di difesa civica, ne dà immediata comunicazione al Sindaco metropolitano, al Segretario generale - Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, al Dirigente Direzione Supporto Organi Istituzionali e all’Organismo di valutazione.

## Art 15. Rapporti con il Consiglio metropolitano

1. Il difensore civico presenta al Sindaco, al Consiglio Metropolitano e al Segretario generale - Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza una relazione infrannuale, entro il 30 giugno di ogni anno, sull’attività del proprio ufficio e una relazione con osservazioni ogni qualvolta ritenga di dover segnalare argomenti di notevole rilievo e di particolare urgenza. In tali casi, può chiedere di essere audito.

2. Il difensore civico, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare, presenta al Sindaco, al Consiglio metropolitano e al Segretario generale - Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

dettagliata relazione scritta sull’attività svolta nell’anno precedente.

3. La relazione annuale deve evidenziare il numero e la tipologia dei casi trattati, di quelli archiviati, l’esito di quelli istruiti, eventuali proposte tese al miglioramento dell’attività amministrativa e gli elementi di criticità riscontrati eventualmente corredata da proposte volte alla riduzione degli elementi ostativi al regolare svolgimento dell’attività amministrativa.

4. La relazione annuale viene presentata dal Sindaco – Presidente del Consiglio Metropolitano nella prima seduta utile.

## Art 16. Disfunzioni e irregolarità - Adempimenti

1. Il difensore civico informa il Sindaco, il Segretario generale e, se nominato, il Direttore generale, nonché l’OIV delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il segretario generale o il direttore generale, in ragione delle loro attribuzioni, informano immediatamente il dirigente dal quale dipendono i funzionari interessati dagli interventi del

difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'ufficio e dei funzionari

tutta la collaborazione nel modo più completo ed efficace.

3. Il dirigente competente o, in seconda istanza, il Segretario generale assicurano le informazioni, la consultazione e la copia di atti in loro possesso, occorrenti al difensore civico per l'esercizio delle

sue funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento sull’Accesso.

## Art 17. Sede ed attrezzature

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso una delle sedi operative della Città metropolitana in locali adeguati alle funzioni da svolgere.

2. L'ufficio è dotato delle strutture necessarie al corretto funzionamento.

## Art 18. Dotazione di personale

1. Con atto del Sindaco metropolitano, quale organo esecutivo, si provvede alla istituzione dell'ufficio e la struttura in cui è incardinato l’Ufficio del Difensore Civico provvederà all'assegnazione del personale necessario all'espletamento delle funzioni, senza che questo comporti aumento dell'organico.

2. Il personale assegnato all'ufficio del difensore civico è funzionalmente dipendente dal medesimo ed è tenuto al segreto d'ufficio.

3. È esclusa la possibilità di avvalersi di personale esterno all'ente.

## Art 19. Informazione ai cittadini

1. La Città metropolitana provvede ad informare adeguatamente i cittadini e gli altri soggetti interessati dell’attivazione dell’Ufficio, delle competenze del difensore civico, delle sedi ed orari ed in ordine a tutti i dati necessari per un’utile fruizione del servizio.

# CAPO IV. COMPETENZE ECONOMICHE

## Art 20. Indennità e spese.

1. Al difensore civico metropolitano spettano l'indennità di funzione pari al 50% dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti degli Enti locali ed il rimborso documentato delle spese di viaggio

- dal comune di residenza alla sede della Città Metropolitana di Napoli – effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso l’ente allo svolgimento delle funzioni.

2. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, il difensore civico manleva l’Ente di ogni responsabilità rispetto a qualsiasi evento dannoso verificatosi durante il percorso per recarsi presso la Città

Metropolitana di Napoli.

3. Al difensore civico viene rimborsato 1/5 del costo medio di un litro di carburante per ogni chilometro percorso oltre l’eventuale pedaggio autostradale. Il costo medio del carburante è rilevato dal sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La distanza chilometrica viene

rilevata dal sito web A.C.I.

# CAPO V. DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

## Art 21. Convenzioni con i comuni.

1. I comuni ricompresi nel territorio metropolitano, mediante convenzione, di cui al Capo V - art. 30 del TUEL, con la Città Metropolitana di Napoli possono attribuire le funzioni del Difensore Civico comunale al Difensore Civico metropolitano.

2. Il difensore civico metropolitano assume la denominazione di *difensore civico territoriale* se gli sono attribuite funzioni del difensore civico comunale. Tali funzioni non possono essere rifiutate.”.

## Art 22. Funzioni del Difensore civico territoriale

1. Il difensore civico territoriale è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il servizio del Difensore Civico territoriale è gratuito per i cittadini dei Comuni ricompresi nel territorio metropolitano.

3. La convenzione con il comune dovrà prevedere la durata della stessa, nonché l’ambito di competenze, le funzioni, il diritto di accesso, i provvedimenti, i rapporti con il Consiglio comunale e i rapporti con il Segretario comunale o generale.

## Art 23. Rimborsi

1. La convenzione dovrà prevedere il trattamento economico a favore del Difensore Civico territoriale integrato nella misura massima del 25% dell’indennità prevista per il Difensore civico metropolitano.

2. La convenzione dovrà prevedere il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal difensore civico territoriale per recarsi presso la sede comunale.

3. I rimborsi per il trattamento economico e per le spese di viaggio del Difensore civico territoriale saranno a carico dei Comuni, secondo quanto stabilito nella Convenzione di cui al comma 1 del

presente articolo.

Il presente Regolamento, è pubblicato all'Albo pretorio *on line* per quindici (15) giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi dieci (10) giorni dalla pubblicazione.